

N. R.G. 72/2019
FALL. 16/2021
REP. 4110



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudia Frosini	Presidente
dott. Mario Venditti	Giudice
dott. Adriana Forastiere	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di Esseci Computers di Capri-
ni P & C. snc e del socio illimitatamente responsabile Patrizio Caprini.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Patrizio Caprini, vantando nei confronti di Esseci Computers di Caprini P &
C. snc (d'ora in poi Esseci Computers), un credito di lavoro residuo di €
75.206,00 (in linea capitale), in forza di decreto ingiuntivo e successivo atto di
precetto, chiedeva che questo Tribunale dichiarasse il fallimento di Esseci
Computers, potendosi desumere dal mancato pagamento del dovuto, oltre che
da altri elementi sintomatici, lo stato di insolvenza (cfr. docc. nn. 3-4 di parte
ricorrente).

All'udienza prefallimentare la società debitrice si costituiva instando per il ri-
getto dell'istanza ed evidenziava, in particolare, la mancanza dei requisiti di



fallibilità ex articolo 1 L.F. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del socio illimitatamente responsabile nonché legale rappresentante Patrizio Caprini, all'esito dell'istruttoria la causa è stata trattenuta in decisione. Ritiene il Collegio, sulla base delle risultanze processuali, che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda, atteso che:

- questo Tribunale è territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 9 L.F, in quanto la sede legale dell'impresa si trova nel circondario;
- alla società sono stati ritualmente notificati il ricorso e il relativo decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare ex art. 15 L.F. all'indirizzo *pec* come si evince dall'attestazione di cancelleria in atti; è stato inoltre correttamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti dell'unico socio illimitatamente superstite, Patrizio Caprini, che in ogni caso si è costituito in giudizio. Giova a tal proposito evidenziare che l'altra socia Dusca Sarcoli è deceduta e l'unico erede (che ha accettato l'eredità con beneficio di inventario), non risulta essere subentrato quale socio. Deve infatti osservarsi, in via generale, che sul piano normativo l'articolo 2284 c.c. sancisce incontestabilmente l'intrasmissibilità *mortis causa* della qualità di socio, né risultano nella specie allegata e documentate pattuizioni contrarie del contratto sociale. D'altra parte la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine semestrale previsto *ex lege* (come nel caso di specie), non determina l'estinzione della società bensì, ove l'attività d'impresa sia di fatto continuata dall'unico socio superstite, una successione nei rapporti della società stessa dal lato passivo, con conseguente concentrazione della titolarità dei rapporti – già facenti capo alla società – nel socio residuo, in forza di un rapporto di successione tra soggetti distinti sotto il profilo della responsabilità. Ne deriva la legittimazione personale



-a titolo passivo- del socio rimasto titolare di tutti i rapporti già facenti capo alla società e, dunque, nella specie dell'unico socio superstite Patrizio Caprini;

- i limiti temporali per la dichiarazione di fallimento posti dall'art. 10 L.F. sono stati rispettati, in quanto l'impresa non risulta cancellata dal registro delle imprese, né avere cessato la propria attività;
- i debiti della società superano di gran lunga la soglia di 30.000,00 euro prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15 L.F. così come emerge, non solo dal credito vantato dall'odierno ricorrente (che non ha costituito oggetto di contestazione) ma anche e soprattutto dall'ingente posizione debitoria nei confronti dell'erario, per un ammontare complessivo di euro 677.067,8 (cfr. attestazione di Agenzia delle Entrate-Riscossione in atti e aggiornata al 5.2.2021);
- non ricorrono i presupposti per l'esenzione dalla fallibilità, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 L.F., non avendo la società provato l'insussistenza dei presupposti per tale esenzione, come invece sarebbe stato suo onere. Ed infatti nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, mentre grava sull'istante l'onere di provare gli elementi integranti del fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore del soggetto da dichiararsi fallito e lo stato di insolvenza, grava invece sul fallendo la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi quali, appunto, la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale di fallibilità (cfr., tra le altre, Cass. 6835/2014). Ed in particolare quando, come nella specie, ci si trova al cospetto di una società che ha operato e opera in regime di contabilità semplificata (non soggetta all'obbligo di tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, e conseguentemente, al deposito del bilancio annuale al registro delle imprese), è comunque pur sempre onere della stessa dimostrare il mancato superamento dei limiti di fallibilità attraverso documentazione equipollente comprovante il mancato superamento dei predetti



requisiti dimensionali. Nella specie, la suddetta prova non può ritenersi raggiunta quanto meno con riferimento all'ammontare dei debiti, essendo anzi emersa in corso di istruttoria la prova contraria del superamento del predetto limite che, come noto, deve essere accertato al momento della dichiarazione di fallimento, a differenza degli altri requisiti sub a) e b) dell'articolo 1 L.F. Nella specie, infatti, i soli debiti nei confronti dell'erario superano abbondantemente la già menzionata soglia di euro 500.000,00 (alla data del 5.2.2021 il debito nei confronti dell'erario è di 670.000,00 euro);

la società si trova in stato di insolvenza, così come previsto dall'articolo 5 L.F. come emerge dall'ingente situazione debitoria complessiva della società nei confronti dell'erario che di per sé denota che l'impresa non è più in condizione di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, deponendo in tal senso anche l'impossibilità di definire, seppure in via transattiva, il solo debito nei confronti del ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al D.M n 5572015.

P.Q.M.

il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, pronunciando sul ricorso proposto da Franco Roselli: 1) visti gli art. 1, 5 e segg. Del R.D. 16/03/1942 n. 267 e successive modificazioni, dichiara il fallimento di Esseci Computers di Caprini P & C. snc (p.iva 00827700535) con sede in Follonica(GR), Via Calabria, 6/10/14 e del socio illimitatamente responsabile Patrizio Caprini; 2) nomina la dott. ssa Claudia Frosini Giudice delegato per la procedura; 3) nomina curatore la dott.ssa Maria Flavia Cutini ;4) ordina al fallito di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili fiscali obbligato-



rie, concernenti i tre esercizi precedenti ovvero dalla costituzione dell'impresa se questa ha avuto una minore durata, nonché l'elenco dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo di cui sorge il diritto; 5) dispone che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 della legge fallimentare e che provveda senza indugio all'inventario; 6) fissa per il **18.1.2022 ore 11,45** dinanzi al giudice delegato presso i locali del Tribunale, in Grosseto, piazza Fabbrini n. 24, l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo; 7) assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa fallita il termine di 30 giorni prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione (a mezzo di trasmissione delle loro domande di insinuazione al Curatore con le modalità di legge); 8) autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali; 9) dispone che la presente sentenza venga pubblicata ai sensi dell'articolo 17 della legge fallimentare, notificata al debitore, comunicata per estratto al Curatore ed al creditore ricorrente nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione; 10) condanna la società Esseci Computers al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore di Franco Rosselli nella misura complessiva di euro 1.995,00 oltre al rimborso spese forfetarie in ragione del 15%, iva e cap come per legge. Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del 29.6.2021.

Il Presidente
dott. Claudia Frosini

TRIBUNALE DI GROSSETO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Grosseto li 30/6/21
IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE
Dr. Giorgio Dal Buono

5

